

Distretto di Sanluri



Piano
Locale
Unitario dei
Servizi alla persona

Ambito Sanluri

Unione Comuni Marmilla

Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

ASL Mediocampidano

Provincia SUD SARDEGNA

Email: sanluriplus@unionecomunimarmilla.it

PEC: distrettosanluriplus@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ATTIVAZIONE IN
COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL

CENTRO ANTIVIOLENZA INTERDISTRETTUALE

Ambito Sanluri – Ambito Guspini

AI SENSI DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS.MM. E II. E DELLA L. 328/2000.

CUP: E84H22001330002; CIG: Z2D3C3140E

ALLEGATO A

SCHEMA DESCRITTIVA DEL SERVIZIO

PREMESSA: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CAVI

I Centri Antiviolenza, di seguito denominati "CAV", erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente ai loro figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del D.L. n. 93 del 14 agosto 2013, convertito con modificazioni nella L. n. 119 del 15 ottobre 2013, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

I CAV, altresì:

- intervengono sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
- sostengono inoltre percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni;
- intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio e contribuiscono alla formazione rivolta ad operatori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.

La Governance dei Centri Antiviolenza è costituita su diversi livelli di gestione:

- Livello regionale: che cura la rete dei Centri dislocati su tutto il territorio regionale, ripartisce e attribuisce le risorse economiche necessarie per il funzionamento degli stessi, stabilisce i criteri e i requisiti d'accesso per la gestione del servizio, gestisce l'elenco dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza autorizzate al funzionamento, acquisisce le rendicontazioni periodiche e il monitoraggio predisposte dagli Ambiti Plus gestori del servizio;
- Livello d'Ambito Plus: cura l'attivazione e la gestione nel proprio territorio di competenza (anche mediante affidamenti a soggetti terzi, in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla norma e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia), mediante l'utilizzo dei finanziamenti nazionali e regionali stanziati e attribuiti a tale scopo, esegue il monitoraggio del servizio e le rendicontazioni delle risorse di cui beneficia;
- Livello di attuazione e realizzazione: in capo a soggetti accreditati presso la Regione per la gestione dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza, quindi in possesso di requisiti specifici e selezionati a seguito di procedure di affidamento curate dagli Ambiti Plus.

Il Centro Antiviolenza Interdistrettuale dei Plus Ambito Sanluri e Ambito Guspini beneficia dell'attribuzione delle risorse ministeriali e regionali per la realizzazione del CAVI. Quale capofila del raggruppamento Interdistrettuale è stato individuato il Plus Ambito Sanluri.

Art.1 Requisiti dei soggetti proponenti e forme di partecipazione

Ai fini della gestione dei Centri Antiviolenza, i soggetti proponenti dovranno essere in possesso di requisiti specifici, per i quali si rimanda all'Avviso (Art. 5 e Art. 6).

Art. 2. Sedi operative del CAVI e requisiti strutturali

Il CAVI, gestito unicamente dai soggetti che soddisfano i requisiti sopra richiamati, dovrà essere strutturato sul territorio dei due Ambiti secondo le indicazioni di seguito riportate.

Dovranno essere aperte obbligatoriamente due sedi:

- una nel Comune di Sanluri
- una nel Comune di San Gavino Monreale.

Di queste, la sede nel Comune di San Gavino Monreale sarà ubicata presso un locale appositamente messo a disposizione da detto Comune.

Il soggetto proponente, quindi, avrà l'onere di mettere a disposizione una sede autorizzata o idonea a essere autorizzata al funzionamento nel Comune di Sanluri.

Nell'identificazione della sede, dovrà essere garantito lo svolgimento delle diverse attività nel rispetto della privacy e parimenti il rispetto delle disposizioni di seguito richiamate

- DGR n.38/14 del 24 luglio 2018 che approva l'allegato "Linee guida. Strutture Sociali. Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'art.4, comma 1, lett. A), B), D) ed E) del Decreto del Presidente della Regione n.4 del 2008, ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello stesso D.P. Reg. ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, pag.30 D.3 (Centri per la Famiglia);
- L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza;
- Legge Regionale 12 settembre 2013, n.26. Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza);
- DGR N. 50/11 DEL16.9.2008 Oggetto: L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Linee guida per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza. Istituzione di nuove strutture Approvazione preliminare;
- DGR n. 66/19 DEL 27.11.2008. Oggetto: L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Linee guida per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza. Istituzione di nuove strutture. Approvazione definitiva;

- Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022, n° 146, relativa ai requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio.

Oltre alle sopradette sedi obbligatorie, potranno essere attivati ulteriori sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso. Le sedi di questi ulteriori sportelli potranno essere individuate e messe a disposizione dai Comuni afferenti ai due Ambiti e/o dai Servizi ASL e/o dal soggetto proponente. In tutti i casi, comunque, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di idoneità strutturale e riservatezza della vittima, come sopra declinati, benché non sia necessario acquisire, per queste, le autorizzazioni al funzionamento.

Art. 3. Requisiti organizzativi

Per gli aspetti organizzativi e di personale, il riferimento è costituito dalle specifiche norme adottate in Conferenza Unificata e dalla Regione Sardegna.

Il CAVI è un servizio interamente gratuito per le persone che accedono ad esso.

Dovrà essere strutturato secondo la seguente organizzazione minima:

1. Deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24 e collegato al numero nazionale **1522**, nonché ai servizi essenziali della rete (Pronto Soccorso, Forze dell'Ordine);
2. Deve essere accessibile in presenza almeno 5 giorni alla settimana, di mattina e/o pomeriggio-sera, mentre in modalità ibride (al telefono o online) tutti i giorni, compresi i giorni festivi;
3. Deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne;
4. È fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul.
5. Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.
6. Dovrà essere previsto uno specifico piano di comunicazione esterna a sostegno dell'attività del Centro Antiviolenza Interdistrettuale.
7. Prevedere azioni di informazione sui temi inerenti alla violenza nelle diverse forme in cui può manifestarsi ed eventi territoriali per la divulgazione dei risultati ottenuti nel contrasto dei fenomeni di violenza. Sarà richiesta, pertanto, la produzione e la distribuzione di dépliant e locandine informativi ai medici di base, pediatri, pronto soccorso, scuola di ogni ordine e grado e servizi per l'infanzia.

Art. 4. Operatrici

Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAVI si avvale esclusivamente di personale femminile che:

- utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante;
- interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere

1. sul tema della violenza maschile
2. sulle sue cause strutturali e conseguenze

3. sulla valutazione del rischio
4. sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità
5. sui principi della Convenzione di Istanbul
6. sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

Il CAVI deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte anche in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma su minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).

Il Servizio deve garantire inoltre la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

La formazione si ritiene adeguata quando, in caso di operatrici non formate, vengono effettuate almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento). Tutte le operatrici devono effettuare, inoltre, almeno 16 ore annue di aggiornamento.

Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti. Si precisa che le avvocate operanti nel CAVI non potranno procedere alla presa in carico legale ma offrire la propria consulenza legale, qualora necessario.

Art. 5. Interventi minimi garantiti

Il CAVI deve garantire, a titolo gratuito, i seguenti servizi minimi:

1. Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
2. Informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
3. Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
4. Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
5. Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
6. Raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento;
7. Sportello antistalking

Inoltre, sulla base delle necessità emergenti e della tipologia di donne prese in carico dal CAVI potranno essere previste e attivate a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni:

- a. Consulenza pedagogica;

- b. Mediazione culturale: interventi resi sulla base della tipologia di interventi e target di donna;
- c. Interventi educativi,
- d. Ulteriori collaborazioni professionali utili a massimizzare l'efficacia degli interventi programmati

Il CAVI, previo consenso della donna, si ricorda:

- con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;
- con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;
- Con i competenti servizi sanitari;
- Con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa.

Art. 6. Percorso di accompagnamento

Il CAVI assicura ad ogni donna un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.

Il Servizio si avvale della collaborazione della rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale, lavorativo ed economico.

Il CAVI utilizza gli strumenti disponibili a livello nazionale per la valutazione del rischio.

Art. 7. Lavoro di rete

Al fine di garantire alle donne e ai loro figli adeguata protezione sociale, reinserimento sociale e lavorativo, e interventi sanitari, il CAVI partecipa alle reti territoriali interistituzionali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale.

Il CAVI in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali anti violenza,

1. Partecipa alle reti territoriali anti violenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa;
2. Promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole;
3. Contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria;
4. Assicura collegamenti diretti con le Case rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete locale.

Art. 8. Flusso informativo

I CAV svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'ISTAT e dalle Regioni.

Il Responsabile del Servizio Plus
Ambito Sanluri
Benedetta Santilli